CAMERA DEI DEPUTATI N. 2763

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(PICCOLI)

—

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi

Seduta del 19 ottobre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), stabilito inizialmente in 30 miliardi di lire con la legge istitutiva 10 febbraio 1953, n. 136 – e successivamente accresciuto di lire 6,9 miliardi per effetto del conferimento degli utili di esercizio, previsto dalla citata legge istitutiva – è stato progressivamente portato a lire 778,9 miliardi.

L'ingente impegno finanziario assunto dallo Stato, soprattutto in questi ultimi anni, va posto in relazione sia allo scarso apporto del capitale di origine privata alle rilevanti iniziative dell'ENI, sia alla eccezionale espansione degli investimenti effettuati dal gruppo. Non potendo l'ente far ricorso al mercato azionario nella stessa misura in cui ciò è possibile per le concorrenti aziende private, ed anche per altri enti di gestione, l'apporto diretto dello Stato rappresenta, infatti, accanto all'autofinanziamento, la più importante fonte di approvvigionamento dei capitali di rischio.

Parallelamente a tale massiccio apporto dello Stato – passato come già detto dai 36,9 miliardi del 1963 ai 778,9 miliardi già deliberati, e che verranno versati entro il 1972 – si è avuto un incremento degli investimenti notevolmente superiore. Questi ultimi sono infatti saliti dai 1.141 miliardi alla fine del 1963 ai 2.435 miliardi circa di oggi, con la prospettiva di superare i 5.150 miliardi alla fine del 1974.

L'aumento degli investimenti e la necessità di assicurare il loro scorrimento fino al 1974, oltre alla nota lievitazione dei costi intervenuta negli ultimi tempi, impongono, però, di integrare l'apporto già deciso con le leggi precedenti.

E ciò allo scopo precipuo di assicurare un rapporto soddisfacente tra investimenti e fon-

do di dotazione del gruppo ENI in modo da assicurare le condizioni di un ragionevole equilibrio finanziario. Il Parlamento ha già riconosciuto che un rapporto sulla base del 20 per cento possa rispondere a tale esigenza.

Ora, a seguito del nuovo programma di investimento predisposto dall'ente, programma che si riferisce al quinquennio che va dal 1970 al 1974, il rapporto suddetto, che si stava avviando su posizioni più equilibrate, dopo gli ultimi apporti effettuati dallo Stato, è destinato a deteriorarsi nuovamente. Infatti il nuovo programma impostato dall'ENI comporta investimenti, per sole immobilizzazioni tecniche, pari a 2.720 miliardi, cosicché il totale delle immobilizzazioni suddette, alla fine del quinquennio, salirà ad oltre 5.150 miliardi di lire. Di conseguenza, per assicurare le condizioni per un ragionevole equilibrio finanziario, come sopra detto, occorre procedere ad un nuovo aumento del fondo di dotazione.

Tra i più significativi investimenti che verranno effettuati dall'ENI nel quinquennio si rammentano quelli relativi al trasporto ed alla distribuzione di gas naturale in Italia e quelli necessari per l'importazione del metano dall'estero, al fine di integrare le disponibilità nazionali, garantendo la continuità e la diversificazione delle risorse energetiche. Inoltre sono da ricordare le iniziative in zone particolarmente depresse del Mezzogiorno e gli ulteriori investimenti previsti nei settori chimico e della ricerca e della coltivazione mineraria.

Per consentire la realizzazione del programma ENI fino a tutto il 1974, mantenendo un ragionevole equilibrio finanziario del gruppo, è necessario un ulteriore aumento del fondo di dotazione dell'ente nella misura di lire 290 miliardi, da suddividersi in cinque esercizi finanziari, a partire dal 1971.

La spesa relativa sarà fronteggiata mediante il ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro viene autorizzato ad effettuare in ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1975.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzato il conferimento della somma di lire 290 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con la legge 10 febbraio 1953, n. 136.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1971, lire 75 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1974 e lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1975.

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

ART. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi. le necessarie variazioni di bilancio.